

Sulle responsabilità del curatore fallimentare per l'abbandono incontrollato di rifiuti.

L'art. 31 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge fallimentare) sancisce che *“il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare”* e *“... non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato”*.

Le funzioni del curatore, dunque, possono essere, in via generale, ripartite in un'attività amministrativa ed una processuale¹. Quanto alla funzione cd. “amministrativa”, per tale deve intendersi quella di apprensione dei beni, di amministrazione e liquidazione del **patrimonio fallimentare**. In pratica, il **compito esclusivo del curatore** risiede nell'attività di **ricostruzione del patrimonio del fallito**, non disponendo costui di alcun potere dispositivo.

In merito alle specifiche e ben delimitate attribuzioni dei curatori, anche la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di fornire il suo prezioso contributo: in particolare, proprio nella materia in esame, i Giudici, dopo aver ribadito che il curatore fallimentare *“.. .. non è l'autore della condotta di abbandono incontrollato di rifiuti né titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area”*, hanno chiarito che *“.. .. Neppure tale responsabilità può derivare dall'art. 192, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006 che recita: “Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”*.

Come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30.06.2014 n. 3274) ai fini di un'eventuale applicazione della norma appena trascritta si pone la questione di stabilire se il Fallimento possa essere considerato alla stregua di un soggetto *“subentrato nei diritti”* della società fallita.

¹ In tal senso, in dottrina, PAJARDI, *Codice del Fallimento*, Milano, 2009, 370 ss.

Orbene, il Fallimento non può essere reputato un “subentrante”, ossia un successore, dell’impresa sottoposta alla procedura fallimentare.

La società dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo, ne perde la facoltà di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento (art. 42 R.D. n. 267 del 1942: “La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento”; art. 44: “Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori”).

*Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà di disposizione, laddove quest’ultima riposa non sulla titolarità dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sul **munus publicum rivestito dagli organi della procedura** (art. 31 R.D. n. 267 del 1942: “Il curatore ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite”).*

Il curatore del fallimento, pertanto, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito (cfr. l’art. 72 R.D. n. 267 del 1942), in via generale “non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell’amministrazione del suo patrimonio per l’esercizio di poteri conferitigli dalla legge” (Cassazione civile, sez. I, 23/06/1980, n. 3926).

Più ampiamente, la Suprema Corte ha difatti osservato quanto segue: “Il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell’attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l’adempimento di obblighi facenti carico originariamente all’imprenditore, ancorché relativi a rapporti tuttavia pendenti all’inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16 marzo 1942 n. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è

ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. ... Poiché in linea generale, come ricordato, **il curatore**, nell'espletamento della pubblica funzione, **non si pone come successore o sostituto necessario del fallito**, su di lui non incombono né gli obblighi dal fallito inadempiti volontariamente o per colpa, né quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell'inizio della procedura concorsuale, ancorché la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi”.

Per quanto esposto, dunque, **nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall'art. 194, comma 4, d.lgs. cit., della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l'articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa**”.

In senso del tutto analogo, si è espressa anche la giurisprudenza penale².

Alla luce della normativa innanzi richiamata ed in applicazione dei chiari principi giurisprudenziali innanzi enunciati, è radicalmente da escludere che al curatore fallimentare possa essere addebitato, unicamente in ragione della sua qualità, la responsabilità *ex art. 192, comma 4, del D.Lgs. n. 152 del 2006*, non essendo costui affatto “un “*subentrante*”, ossia un *successore, dell'impresa sottoposta alla procedura fallimentare*”.

Giugno 2017

² Vd., in particolare, la decisione n. 40318 della Cass. Penale, Sez. III, 16 giugno 2016, con la quale è stato rilevato: “**il curatore del fallimento non è rappresentante, né successore del fallito, ma terzo subentrante nell'amministrazione del suo patrimonio per l'esercizio di poteri conferitigli dalla legge**”.